



Bruxelles, 10 settembre 2015
(OR. en)

11844/15

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0209 (NLE)**

ASIM 80

PROPOSTA

Origine: Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 9 settembre 2015

Destinatario: Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.: COM(2015) 451 final

Oggetto: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 451 final.

All.: COM(2015) 451 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 9.9.2015
COM(2015) 451 final

2015/0209 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio
dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria**

IT

IT

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Agenda europea sulla migrazione

Il 13 maggio 2015 la Commissione europea ha presentato l'Agenda europea sulla migrazione¹, un documento completo in cui espone le misure immediate che intende proporre per far fronte alla situazione di crisi nel Mediterraneo e le iniziative a medio e lungo termine da intraprendere per giungere a soluzioni strutturali che permettano di gestire meglio la migrazione in tutti i suoi aspetti.

Tra le misure immediate la Commissione ha annunciato un meccanismo che proporrà entro la fine di maggio per attivare il sistema di risposta di emergenza previsto dall'articolo 78, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'agenda riconosce che i sistemi di asilo degli Stati membri subiscono una pressione senza precedenti e che il numero di persone in arrivo, in particolare nei paesi in prima linea, sottopone a sollecitazioni strutturali di accoglienza e trattamento già al limite. L'agenda annuncia che la proposta di attivare il sistema di cui all'articolo 78, paragrafo 3, prevederà un meccanismo temporaneo per la distribuzione delle persone con evidente bisogno di protezione internazionale, in modo da garantire la partecipazione equa ed equilibrata di tutti gli Stati membri allo sforzo comune. Nell'allegato dell'agenda è inclusa una chiave di redistribuzione basata su criteri definiti: PIL, popolazione, tasso di disoccupazione e numero passato di richiedenti asilo e di rifugiati reinsediati.

L'agenda sottolinea che la risposta rapida che verrà messa in atto per far fronte all'attuale crisi nel Mediterraneo dovrà rappresentare lo schema sul quale impostare la risposta dell'UE a eventuali crisi analoghe che si verificheranno in futuro su un qualsiasi versante delle frontiere esterne comuni, da est a ovest, da nord a sud.

1.2. Attivazione del sistema di cui all'articolo 78, paragrafo 3, del trattato per l'Italia, la Grecia e l'Ungheria

Nell'ambito della politica comune in materia di asilo, l'articolo 78, paragrafo 3, del trattato costituisce la base giuridica per affrontare situazioni di emergenza, in quanto autorizza il Consiglio, su proposta della Commissione europea e previa consultazione del Parlamento europeo, ad adottare misure temporanee a beneficio dello o degli Stati membri che debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi. Le misure temporanee previste da tale articolo sono di natura eccezionale e possono essere attivate solo quando i problemi causati ai sistemi di asilo dello o degli Stati membri dall'afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi raggiungono una certa soglia di urgenza e gravità.

L'agenda europea sulla migrazione, le dichiarazioni del Consiglio europeo dell'aprile e del giugno 2015¹ e la risoluzione del Parlamento europeo², presentate a seguito delle tragedie occorse nel Mediterraneo, concordano tutte sulle esigenze specifiche e urgenti cui devono rispondere gli Stati membri in prima linea e sulla necessità di rafforzare la solidarietà interna e proporre misure concrete per dare sostegno agli Stati membri più colpiti.

Il 20 luglio 2015 il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale su un progetto di decisione che istituisce un meccanismo di ricollocazione temporanea ed eccezionale dall'Italia e dalla Grecia di persone in evidente bisogno di protezione internazionale³. Lo stesso giorno, rispecchiando le situazioni specifiche degli Stati membri, è stata adottata per consenso una risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla ricollocazione dalla Grecia e dall'Italia di 40 000 persone in evidente bisogno di protezione internazionale. Su un periodo di due anni, 24 000 persone saranno ricollocate dall'Italia e 16 000 dalla Grecia.

Dopo tale accordo in sede di Consiglio la situazione migratoria nel Mediterraneo centrale e orientale si è intensificata. Durante i mesi estivi i flussi di migranti e rifugiati sono raddoppiati, dando impulso all'attivazione di un nuovo meccanismo di ricollocazione di emergenza inteso ad allentare la pressione cui sono sottoposte Italia, Grecia e Ungheria. Le statistiche sul numero di arrivi irregolari di cittadini di paesi terzi negli Stati membri dal 1^o gennaio al 31 luglio 2015, ivi compresi di migranti che risultano avere un evidente bisogno di protezione internazionale, confermano le conseguenti pressioni migratorie affrontate dall'Italia e dalla Grecia e illustrano i successivi movimenti in Europa attraverso il confine tra Ungheria e Serbia, causa di pressioni eccezionali in Ungheria.

Stando ai dati Frontex, dal 1^o gennaio al 30 agosto 2015 le rotte del Mediterraneo centrale e orientale e la rotta dei Balcani occidentali sono state le più utilizzate per l'attraversamento irregolare delle frontiere dell'UE, totalizzando il 99% di tutti gli attraversamenti irregolari. I dati Frontex attestano inoltre che la rotta dei Balcani occidentali è quella attraverso la quale ha avuto luogo oltre il 30% degli attraversamenti irregolari del 2015 finora rilevati, con la stragrande maggioranza dei casi costituita da persone arrivate nell'UE attraverso il confine esterno della Grecia. La maggior parte delle persone arrivate attraverso la rotta del Mediterraneo centrale sono migranti provenienti dalla Siria e dall'Eritrea, per il quali, secondo i dati Eurostat relativi al primo trimestre del 2015, il tasso di riconoscimento per le decisioni prese in primo grado è superiore al 75%. La maggior parte dei migranti che giungono nell'Unione attraverso le rotte del Mediterraneo orientale e dei Balcani occidentali provengono dalla Siria e dall'Afghanistan.

La situazione lungo il confine del Mediterraneo orientale si è esacerbata notevolmente solo nei mesi di luglio e agosto 2015, durante i quali più di 137 000 migranti irregolari si sono introdotti in Grecia attraverso le isole dell'Egeo nordorientale e del Dodecaneso (Kos e Lesvos in particolare), nonché attraverso la frontiera greco-turca. Analogamente nello stesso periodo l'Italia ha visto l'arrivo di oltre 42 000 migranti irregolari giunti dal Mediterraneo centrale, mentre in Ungheria ne sono arrivati 78 472 attraverso la frontiera tra l'Ungheria e la Serbia.

¹ Riunione straordinaria del Consiglio europeo (23 aprile 2015), dichiarazione, EUCO 18/15; riunione del Consiglio europeo (25-26 giugno 2015), conclusioni del Consiglio (EUCO 22/15).

² P8_TA(2015)0176 del 28 aprile 2015.

³ 3405^{esimo} Consiglio "Giustizia e affari interni" - documento del Consiglio 11097/15.

Tra il 1° gennaio e il 31 luglio 2015 la Grecia ha ricevuto 7 475 domande di protezione internazionale, un aumento del 30% rispetto allo stesso periodo del 2014 (5 740 domande). Durante lo stesso periodo l'Italia ha ricevuto 39 183 domande di protezione internazionale e l'Ungheria ne ha ricevute 98 072, registrando rispettivamente un aumento del 27% (30 755) e del 1 290% (7 055) rispetto al 2014.

La variazione della composizione demografica dei migranti di diversa nazionalità giunti in Ungheria attraverso i Balcani occidentali dall'inizio del 2015 e il notevole aumento degli arrivi durante i mesi estivi mettono in luce una nuova situazione di emergenza che corrisponde ai criteri di cui all'articolo 78, paragrafo 3, del TFUE. Il considerevole aumento degli arrivi di cittadini siriani attraverso questa rotta suggerisce che i flussi migratori riguardano con ogni probabilità persone bisognose di protezione internazionale. L'aumento esponenziale degli arrivi in un breve lasso di tempo ha inoltre impedito all'Ungheria di stabilire risorse sufficienti a soddisfare le attuali esigenze in termini di capacità di accoglienza e procedure di asilo. La Commissione ha pertanto concesso all'Ungheria aiuti di emergenza nel quadro del Fondo Asilo, migrazione e integrazione e del Fondo sicurezza interna. Nonostante questo forte bisogno di aiuto, i movimenti successivi verso l'Austria e la Germania sono prevalenti e l'Ungheria è diventata un paese di transito per la maggior parte dei migranti, che preferiscono non presentare domanda di protezione internazionale in Ungheria o non andare avanti con la procedura in tale paese. Tendenze migratorie analoghe si osservano in Grecia e in Italia. Pertanto un'ulteriore misura per la ricollocazione da questi tre Stati membri è giustificata in considerazione delle pressioni migratorie continue che tali paesi subiscono, nonché del fatto che la maggior parte delle persone che arrivano alle frontiere esterne dell'UE cercano protezione altrove a causa degli ambienti particolarmente difficili che li accolgono al loro arrivo in Italia, in Grecia e in Ungheria.

A causa della situazione geografica e dei conflitti in corso nella regione del vicinato diretto, Italia e Grecia saranno nell'immediato futuro più vulnerabili degli altri Stati membri e dovranno far fronte a flussi di migranti senza precedenti. Questi fattori esterni di aumento della pressione migratoria si aggiungono alle attuali carenze strutturali dei sistemi di asilo, mettendone ulteriormente in discussione la capacità di far fronte in maniera adeguata a situazioni di alta pressione.

L'attuale situazione migratoria in Italia e in Grecia è pertanto unica nell'UE: la pressione sulle capacità di tali paesi di trattare le domande di protezione internazionale e fornire condizioni di accoglienza adeguate e prospettive di integrazione alle persone con evidente bisogno di protezione internazionale impone quindi a tutti gli altri Stati membri di dare prova di solidarietà.

La Commissione continuerà a monitorare strettamente l'evoluzione dei flussi migratori in tutti gli Stati membri. Pertanto in futuro potranno essere attivate misure dello stesso tipo a beneficio degli Stati membri che debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi. Misure analoghe ad esempio potrebbero essere adottate in futuro qualora la situazione nell'Ucraina orientale dovesse ulteriormente peggiorare.

Le istituzioni dell'UE e gli attori chiave si sono già espressi ampiamente al riguardo. Nella dichiarazione del 23 aprile 2015 il Consiglio europeo si è impegnato a vagliare le opzioni per organizzare una ricollocazione di emergenza tra tutti gli Stati membri, su base volontaria. Nella risoluzione del 29 aprile 2015 il Parlamento europeo ha invitato il Consiglio a prendere

seriamente in considerazione la possibilità di attivare il sistema di cui all'articolo 78, paragrafo 3, del trattato.

L'UNHCR⁴ ha esortato l'UE a impegnarsi per mettere in atto strumenti di solidarietà in seno all'UE per fornire sostegno in particolare alla Grecia e all'Italia, compresa la ricollocazione in diversi paesi europei dei rifugiati siriani soccorsi in mare, sulla base di un equo sistema di distribuzione. Anche il settore delle ONG ha espresso la sua opinione in merito alla questione della ricollocazione delle persone bisognose di protezione internazionale⁵.

2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

2.1. Sintesi delle misure proposte

L'obiettivo della proposta è istituire misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria, al fine di consentire loro di affrontare in modo efficace l'attuale afflusso significativo di cittadini di paesi terzi nei rispettivi territori, che ne mette sotto pressione i sistemi di asilo.

Le misure previste dalla decisione proposta comportano una deroga temporanea al criterio di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 e alle fasi procedurali, compresi i termini, di cui agli articoli 21, 22 e 29 del medesimo regolamento. Le garanzie giuridiche e procedurali previste dal regolamento (UE) n. 604/2013, compreso il diritto a un ricorso effettivo, restano applicabili ai richiedenti cui si riferisce la decisione proposta.

In linea con l'articolo 78, paragrafo 3, le misure che possono essere adottate a beneficio di uno Stato membro devono essere temporanee. Al tempo stesso, affinché le misure adottate abbiano un reale impatto pratico e forniscano un autentico sostegno all'Italia, alla Grecia e all'Ungheria per far fronte all'afflusso di migranti, la durata di tali misure non dovrebbe essere troppo breve. Si propone pertanto di applicare le misure temporanee previste nella presente proposta per un periodo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della decisione.

Le misure temporanee proposte riguardano, in primo luogo, la ricollocazione dall'Italia, dalla Grecia e dall'Ungheria negli altri Stati membri dei richiedenti protezione internazionale che risultino prima facie avere un evidente bisogno di protezione internazionale.

Gli altri Stati membri, definiti nella proposta "Stati membri di ricollocazione", diventano competenti per l'esame della domanda della persona da ricollocare. L'esame è effettuato in conformità alle direttive 2011/95/UE e 2005/85/CE e, a decorrere dal 20 luglio 2015, alla direttiva 2013/32/UE che sostituirà la direttiva 2005/85/CE. Le condizioni di accoglienza saranno garantite conformemente alla direttiva 2003/9/CE e, a decorrere dal 20 luglio 2015, alla direttiva 2013/33/UE che sostituirà la direttiva 2003/9/CE.

La proposta stabilisce un obiettivo numerico di richiedenti da ricollocare dall'Italia, dalla Grecia e dall'Ungheria, vale a dire 15 600, 50 400 e 54 000 rispettivamente, e contiene negli

⁴ Proposte dell'UNHCR per far fronte agli attuali e futuri arrivi in Europa di richiedenti asilo, rifugiati e migranti via mare, marzo 2015, disponibile all'indirizzo: <http://www.refworld.org/docid/55016ba14.html>.

⁵ Cfr. ad esempio ECRE's Ten-Point plan to prevent deaths at sea, 23 aprile 2015, disponibile all'indirizzo: www.ecre.org.

allegati tre chiavi di distribuzione che definiscono il numero di richiedenti da ricollocare da ciascuno di questi tre Stati, rispettivamente, negli altri Stati membri. Questa ripartizione tra l'Italia, la Grecia e l'Ungheria si basa sulla percentuale rispettiva del totale delle persone con evidente bisogno di protezione internazionale che hanno attraversato irregolarmente le frontiere dei tre paesi e tiene conto del forte aumento del numero di attraversamenti irregolari delle frontiere ungheresi nel corso del 2015, in particolare a luglio e ad agosto, e delle frontiere greche nel periodo luglio-agosto 2015, nonché del numero costantemente alto di attraversamenti delle frontiere italiane nello stesso periodo. Si propone che l'Italia, la Grecia e l'Ungheria non siano prese in considerazione ai fini della ricollocazione. Dall'Italia, dalla Grecia e dall'Ungheria dovrebbero essere trasferiti in tutto 120 000 richiedenti, ossia all'incirca il 62% del totale di richiedenti con evidente bisogno di protezione internazionale entrati irregolarmente in Italia e in Grecia tra il luglio e l'agosto 2015 e in Ungheria nel 2015. In particolare nel caso dell'Ungheria si propone la ricollocazione di 54 000 richiedenti protezione internazionale; alla fine di luglio di quest'anno le richieste presentate in Ungheria erano 98 072. Pertanto la misura di ricollocazione proposta nella presente decisione costituisce un'equa ripartizione degli oneri tra l'Italia, la Grecia e l'Ungheria, da un lato, e gli altri Stati membri, dall'altro.

Laddove, in circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati e compatibili con i valori fondamentali dell'Unione sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, uno Stato membro notifichi alla Commissione la propria incapacità temporanea a partecipare, in tutto o in parte, alla ricollocazione dei richiedenti, la proposta prevede che per la durata di un anno esso contribuisca invece al bilancio dell'Unione con un importo pari allo 0,002% del PIL che finanzi l'assistenza per gli sforzi sostenuti da tutti gli altri Stati membri nel far fronte alla situazione di crisi e alle conseguenze della sua mancata partecipazione alla ricollocazione. Nel caso di partecipazione parziale alla ricollocazione, l'importo dovrebbe ridursi in proporzione. L'importo andrebbe assegnato al Fondo Asilo, migrazione e integrazione come entrata con destinazione specifica.

È necessario assicurare un livello inalterato di solidarietà, in numero di persone da ricollocare, allo Stato membro che sia sottoposto a particolare pressione. Per questo è opportuno che la quota assegnata secondo la chiave di distribuzione allo Stato membro che abbia effettuato una notifica accettata dalla Commissione sia ridistribuita tra i rimanenti Stati membri.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della ricollocazione nell'eventualità che uno o più Stati membri non partecipino alla ricollocazione di richiedenti, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. È opportuno usare la procedura di esame per ridistribuire, tra i rimanenti Stati membri, le quote assegnate in base alla chiave di distribuzione allo o agli Stati membri che non partecipino, a causa dell'impatto sostanziale di questa ridistribuzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 182/2011.

Il campo di applicazione della procedura di ricollocazione proposta è limitato sotto due aspetti.

In primo luogo si propone di applicare la decisione soltanto ai richiedenti che, prima facie, hanno evidente bisogno di protezione internazionale ossia, secondo la definizione data dalla

decisione stessa, ai richiedenti di nazionalità il cui tasso medio di riconoscimento in base ai dati Eurostat è superiore al 75%.

In secondo luogo si propone che la decisione si applichi solo ai richiedenti per i quali, in base ai criteri di cui al regolamento (UE) n. 604/2013, l'Italia, la Grecia o l'Ungheria sarebbero in linea di principio lo Stato membro competente. In tal modo si assicura che il regolamento (UE) n. 604/2013 rimanga applicabile nei confronti dei richiedenti presenti in Italia, in Grecia e in Ungheria, compresi quelli con un tasso di riconoscimento superiore al 75%, per i quali sarebbe competente un altro Stato membro, in base a uno dei criteri oggettivi stabiliti nel medesimo regolamento (ad esempio la presenza di familiari in un altro Stato membro). Tali richiedenti saranno pertanto trasferiti negli altri Stati membri in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 e non già nel quadro delle misure temporanee previste dalla presente proposta. Al tempo stesso il regolamento (UE) n. 604/2013 rimane applicabile anche a coloro che non sono stati ricollocati nel quadro del meccanismo proposto e che gli altri Stati membri possono rinviare in Italia o in Ungheria. Sotto questo aspetto la situazione è diversa per la Grecia, verso la quale gli Stati membri hanno sospeso i trasferimenti Dublino in attuazione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa M.S.S./Belgio e Grecia, seguita dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa N.S./Regno Unito, che ha confermato l'esistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Grecia.

La proposta stabilisce una procedura di ricollocazione semplice che garantisca un trasferimento rapido nello Stato membro di ricollocazione. Ai fini dell'attuazione della decisione proposta, ciascuno Stato membro dovrà designare un punto di contatto nazionale e comunicarlo agli altri Stati membri e all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO).

Gli Stati membri, a intervalli regolari, indicano il numero di richiedenti che sono in grado di ricollocare nel proprio territorio. L'Italia, la Grecia e l'Ungheria, con l'assistenza dell'EASO e, se del caso, dei funzionari di collegamento degli Stati membri, dovranno identificare su tale base i singoli richiedenti da ricollocate negli Stati membri, dando priorità ai richiedenti vulnerabili. In seguito all'approvazione dello Stato membro di ricollocazione, l'Italia, la Grecia e l'Ungheria dovranno prendere una decisione formale di ricollocazione e notificarla al richiedente. La proposta specifica che i richiedenti a cui devono essere rilevate le impronte digitali in applicazione dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 603/2013 possono essere ricollocati solo previo rilevamento delle impronte digitali. La proposta specifica inoltre che gli Stati membri conservano il diritto di rifiutare la ricollocazione di un richiedente nei confronti del quale sussistano preoccupazioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. La proposta specifica poi che tutte le fasi procedurali devono essere espletate quanto prima e che, in ogni caso, il trasferimento del richiedente deve avvenire entro due mesi dall'indicazione, da parte dello Stato membro di ricollocazione, del numero di richiedenti che è in grado di ricollocare rapidamente, con una possibilità di proroga, limitata a casi giustificati, di due settimane per lo Stato membro di ricollocazione o di quattro settimane per l'Italia, la Grecia o l'Ungheria in caso di ostacoli pratici giustificabili.

Oltre alla ricollocazione, la proposta prevede altre misure di sostegno all'Italia, alla Grecia e all'Ungheria, da fornire in loco. In particolare prevede un aumento del sostegno assicurato dagli altri Stati membri all'Italia, alla Grecia e all'Ungheria nel quadro del coordinamento dell'EASO e di altre agenzie competenti. L'obiettivo è aiutare i tre Stati membri soprattutto nello screening e nelle fasi iniziali del trattamento delle domande e nell'attuare la procedura di ricollocazione proposta (con riguardo in particolare alle informazioni e all'assistenza specifica alle persone in questione e alle modalità pratiche di esecuzione dei trasferimenti).

La proposta ribadisce inoltre l'obbligo, in capo all'Italia e alla Grecia, di aggiornare e introduce l'obbligo, in capo all'Ungheria, di presentare alla Commissione una tabella di marcia che comprenda misure adeguate nei settori dell'asilo, della prima accoglienza e del rimpatrio dirette a migliorare le capacità, la qualità e l'efficacia dei loro sistemi in questi settori, e misure che garantiscano l'applicazione corretta della decisione proposta. La proposta prevede la possibilità che la Commissione sospenda, in determinati casi, l'applicazione della decisione.

La proposta contempla garanzie e obblighi specifici nei riguardi dei richiedenti che sono oggetto di ricollocazione in un altro Stato membro. Sono così garantiti il diritto di ricevere informazioni sulla procedura di ricollocazione, il diritto di essere informati della decisione di ricollocazione, che deve specificare lo Stato membro di ricollocazione, e il diritto di essere ricollocati con i propri familiari nello stesso Stato membro di ricollocazione, ed è ribadito l'obbligo, nel decidere lo Stato membro di ricollocazione, di considerare in primo luogo l'interesse superiore del minore. Ciò implica, tra l'altro, l'obbligo per l'Italia, la Grecia e l'Ungheria di segnalare agli altri Stati membri quando il richiedente da ricollocare è un minore non accompagnato e, insieme allo Stato membro che ha manifestato interesse alla ricollocazione del minore, di garantire che, prima della ricollocazione, sia effettuata una valutazione dell'interesse superiore del minore, in linea con l'osservazione generale n. 14 (2013) del comitato dell'ONU sui diritti del fanciullo relativa al diritto del minore a che il suo interesse superiore sia considerato preminente⁶. La proposta si sofferma anche sulle conseguenze di eventuali movimenti secondari di chi abbia fatto domanda o abbia beneficiato di protezione internazionale nell'ambito del meccanismo di ricollocazione in base all'attuale legislazione UE applicabile, vale a dire coloro che entrano senza autorizzazione nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente (in questo caso, lo Stato membro di ricollocazione).

La proposta ricorda la possibilità che ha il Consiglio, in forza dell'articolo 78, paragrafo 3, del trattato, di adottare, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, misure temporanee a beneficio di uno Stato membro diverso dall'Italia, dalla Grecia o dall'Ungheria che debba affrontare un'analogia situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi. Tali misure potrebbero essere necessarie in particolare qualora la situazione dell'Ucraina orientale dovesse ulteriormente peggiorare. La proposta prevede che tali misure possano comprendere, se del caso, la sospensione degli obblighi che la decisione impone a tale Stato membro.

La proposta precisa che le misure di ricollocazione di cui alla decisione beneficeranno del sostegno finanziario del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) istituito con regolamento (UE) n. 516/2014. A tal fine gli Stati membri di ricollocazione riceveranno la somma forfettaria di 6 000 EUR per ciascun richiedente protezione internazionale ricollocato dall'Italia, dalla Grecia e dall'Ungheria a norma della decisione. Tale sostegno finanziario sarà attuato applicando le procedure di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 516/2014. In relazione ai costi del trasferimento, la proposta prevede che l'Italia, la Grecia e l'Ungheria ricevano una somma forfettaria di 500 EUR per ciascun ricollocato dal loro territorio.

La proposta prevede che la Commissione riferisca al Consiglio ogni sei mesi in merito all'attuazione della presente decisione e delle tabelle di marcia, sulla base delle informazioni fornite dall'Italia, dalla Grecia e dall'Ungheria.

⁶

http://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdf.

Infine la proposta specifica che la decisione si applica a quanti arrivano nel territorio dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione. La decisione si applicherà anche ai richiedenti arrivati nel territorio di tali Stati membri un mese prima della sua entrata in vigore.

2.2. Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 78, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

A norma delle disposizioni del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TFUE, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte terza, titolo V, del TFUE. Il Regno Unito e l'Irlanda possono notificare al Consiglio, entro tre mesi dalla presentazione di una proposta o un'iniziativa ovvero in qualsiasi momento dopo l'adozione, che desiderano partecipare all'adozione ed applicazione delle misure proposte.

A norma delle disposizioni del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte terza, titolo V, del TFUE. In qualsiasi momento la Danimarca può, secondo le proprie norme costituzionali, notificare agli altri Stati membri che intende applicare pienamente tutte le misure pertinenti adottate in base al titolo V del TFUE.

La Comunità europea ha concluso accordi con l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein che associano detti paesi all'acquis "Dublino/Eurodac" (regolamento (CE) n. 343/2003 sostituito dal regolamento (UE) n. 604/2013 e regolamento (CE) n. 2725/2000 che sarà sostituito dal regolamento (UE) n. 603/2014). La presente proposta non costituisce uno sviluppo dell'acquis "Dublino/Eurodac" e pertanto gli Stati associati non hanno l'obbligo di notificare alla Commissione la loro accettazione della decisione proposta una volta approvata dal Consiglio. Gli Stati associati possono tuttavia decidere di partecipare volontariamente alle misure provvisorie istituite dalla decisione.

2.3. Principio di sussidiarietà

Il titolo V del TFUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, conferisce all'Unione europea determinate competenze da esercitarsi in conformità dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, ossia se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

La situazione di emergenza derivante dall'afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi in Italia, in Grecia e in Ungheria sopra descritta mette a dura prova i sistemi di asilo e le risorse di questi Stati membri. Il rischio è che anche altri Stati membri siano interessati dal fenomeno a seguito di movimenti secondari dall'Italia, dalla Grecia e dall'Ungheria. È evidente che l'azione di singoli Stati membri non può rispondere in modo soddisfacente alle sfide comuni che riguardano tutti gli Stati membri. L'intervento dell'UE in questo settore è pertanto indispensabile.

2.4. Principio di proporzionalità

Le diverse misure finanziarie e operative adottate finora dalla Commissione europea e dall'EASO per sostenere i sistemi di asilo d'Italia, Grecia e Ungheria non si sono dimostrate sufficienti a far fronte all'attuale situazione di crisi nei tre paesi. Data l'urgenza e la gravità della situazione derivante dall'afflusso già descritto, optando per un intervento più pronunciato dell'UE nei confronti di tali paesi non si va oltre quanto necessario per conseguire l'obiettivo: affrontare la situazione in modo efficace. In particolare la proposta prevede la ricollocazione, su un periodo di due anni, di 15 600, 50 400 e 54 000 richiedenti con evidente bisogno di protezione internazionale rispettivamente dall'Italia, dalla Grecia e dall'Ungheria nel territorio degli altri Stati membri. In base ai dati statistici relativi ai mesi di luglio e agosto del 2015, per quanto riguarda l'Italia e la Grecia, e a tutto il 2015, per quanto riguarda l'Ungheria, il numero di richiedenti da ricollocare per l'Italia, la Grecia e l'Ungheria rappresenta il 36% di tutte le persone che hanno attraversato irregolarmente le frontiere dei tre paesi.

Agli altri cittadini di paesi terzi, che abbiano o meno presentato domanda di protezione internazionale, non si applicherà il meccanismo di ricollocazione e la competenza nei loro confronti rimarrà in capo all'Italia, alla Grecia e all'Ungheria o allo Stato membro che è stato individuato competente ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013. Parallelamente il sostegno assicurato a Italia, Grecia e Ungheria dagli Stati membri di ricollocazione è correlato all'obbligo in capo a questi tre paesi di aggiornare o presentare tabelle di marcia, e alla Commissione di monitorarne il rispetto, che prevedano l'adozione di misure specifiche atte a garantire che, al termine del periodo di applicazione della procedura di ricollocazione di cui alla presente proposta, i loro sistemi di asilo e migrazione siano maggiormente in grado di affrontare situazioni di particolare pressione.

2.5. Impatto sui diritti fondamentali

Con l'introduzione di misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria saranno salvaguardati i diritti fondamentali, sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), dei richiedenti con evidente bisogno di protezione internazionale.

In particolare, garantendo il rapido accesso di tale categoria di persone a una procedura adeguata di riconoscimento della protezione internazionale, la decisione proposta mira a tutelare il diritto di asilo e a garantire la protezione dal respingimento, conformemente agli articoli 18 e 19 della Carta. Inoltre, garantendo il trasferimento delle persone interessate in uno Stato membro in grado di offrire loro condizioni di accoglienza adeguate e prospettive di integrazione, la decisione proposta garantisce anche il pieno rispetto del diritto alla dignità e la protezione contro la tortura e pene o trattamenti inumani o degradanti, conformemente agli articoli 1 e 4 della Carta. La decisione proposta mira anche a tutelare i diritti del minore e il diritto all'unità familiare, in linea con gli articoli 24 e 7 della Carta rispettivamente.

2.6. Incidenza sul bilancio

La presente proposta comporta costi aggiuntivi per il bilancio dell'UE pari a un importo totale di 780 000 000 EUR.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 78, paragrafo 3, del trattato, qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati.
- (2) Conformemente all'articolo 80 del trattato, le politiche dell'Unione relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione e la loro attuazione dovrebbero essere governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra Stati membri, e gli atti dell'Unione adottati in questo settore devono contenere misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio.
- (3) La recente situazione di crisi nel Mediterraneo ha indotto le istituzioni dell'Unione a riconoscere immediatamente l'eccezionalità dei flussi migratori in questa regione e a chiedere misure concrete di solidarietà nei confronti degli Stati membri in prima linea. In particolare, nella riunione congiunta dei ministri dell'Interno e degli Affari esteri del 20 aprile 2015, la Commissione europea ha presentato un piano d'azione immediata in dieci punti in risposta alla crisi, che comprende un impegno a vagliare le opzioni per un meccanismo di ricollocazione di emergenza.
- (4) Nelle conclusioni del 23 aprile 2015 il Consiglio europeo ha deciso, tra l'altro, di rafforzare la solidarietà e la responsabilità interne e si è impegnato in particolare ad accrescere gli aiuti d'urgenza agli Stati membri in prima linea e a considerare opzioni per l'organizzazione di una ricollocazione di emergenza fra tutti gli Stati membri su base volontaria, nonché a inviare squadre dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) negli Stati membri in prima linea ai fini di un esame congiunto delle domande d'asilo, anche riguardo alla registrazione e al rilevamento delle impronte digitali.

- (5) Nella risoluzione del 28 aprile 2015 il Parlamento europeo ha ribadito la necessità per l'Unione di fondare la sua risposta alle recenti tragedie nel Mediterraneo sul principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità e di intensificare gli sforzi in questo settore nei confronti degli Stati membri che accolgono il numero più elevato di rifugiati e richiedenti protezione internazionale in termini assoluti o relativi.
- (6) Nella riunione del 25 e 26 giugno 2015 il Consiglio europeo ha fra l'altro deciso che tre aspetti chiave dovrebbero avanzare di pari passo: ricollocazione/reinsediamento, rimpatrio/riammissione/reintegrazione e cooperazione con i paesi di origine e di transito. In particolare il Consiglio europeo, alla luce dell'attuale situazione di emergenza e dell'impegno di rafforzare la solidarietà e la responsabilità, ha raggiunto un accordo sulla ricollocazione temporanea e eccezionale, su un periodo di due anni, di 40 000 persone in evidente bisogno di protezione internazionale dall'Italia e dalla Grecia in altri Stati membri, cui partecipino tutti gli Stati membri. Ha esortato alla rapida adozione della decisione del Consiglio al riguardo e ha concluso che, a tale fine, tutti gli Stati membri raggiungeranno per consenso un accordo sulla distribuzione di tali persone, tenendo conto delle situazioni specifiche degli Stati membri.
- (7) Le situazioni specifiche degli Stati membri sono causate in particolare dai flussi migratori in altre regioni geografiche, come la rotta migratoria dei Balcani occidentali.
- (8) Nel 2014 vari Stati membri hanno dovuto far fronte a un forte aumento del numero totale di migranti arrivati sul loro territorio, tra cui richiedenti protezione internazionale, e in alcuni Stati membri questa situazione è proseguita anche nei primi mesi del 2015. Diversi Stati membri hanno ricevuto l'assistenza finanziaria di emergenza della Commissione europea e il sostegno operativo dell'EASO per far fronte a questo aumento.
- (9) Tra gli Stati membri soggetti a pressione particolare, e alla luce dei tragici eventi verificatisi di recente nel Mediterraneo, soprattutto l'Italia e la Grecia, e più di recente l'Ungheria, registrano l'arrivo sui loro territori di flussi senza precedenti di migranti, fra cui richiedenti in evidente bisogno di protezione internazionale, che generano notevole pressione sui loro sistemi di asilo e migrazione.
- (10) Il 20 luglio 2015 il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale su un progetto di decisione che istituisce un meccanismo di ricollocazione temporanea ed eccezionale dall'Italia e dalla Grecia di persone in evidente bisogno di protezione internazionale. Lo stesso giorno, rispecchiando le situazioni specifiche degli Stati membri, è stata adottata per consenso una risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla ricollocazione dalla Grecia e dall'Italia di 40 000 persone in evidente bisogno di protezione internazionale. Su un periodo di due anni, 24 000 persone saranno ricollocate dall'Italia e 16 000 dalla Grecia.
- (11) Nelle ultime settimane la pressione migratoria alle frontiere esterne marittime e terrestri meridionali ha registrato una nuova impennata ed è proseguito lo spostamento dei flussi migratori dal Mediterraneo centrale al Mediterraneo orientale e alla rotta dei Balcani occidentali verso l'Ungheria, per effetto del numero crescente di migranti che arrivano e partono dalla Grecia. Vista la situazione, è opportuno autorizzare ulteriori misure temporanee per allentare la pressione sui sistemi d'asilo di Italia e Grecia, nonché nuove misure a beneficio dell'Ungheria.

- (12) Secondo i dati dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex), nei primi otto mesi del 2015 la rotta del Mediterraneo centrale e orientale è stata la più utilizzata per l'attraversamento irregolare delle frontiere dell'Unione. Dall'inizio dell'anno sono giunti irregolarmente in Italia circa 116 000 migranti (compresi i circa 10 000 registrati dalle autorità locali ma non ancora confermati dai dati di Frontex). Nel maggio e giugno di quest'anno Frontex ha rilevato 34 691 attraversamenti irregolari, contro 42 356 in luglio e agosto, pari a un incremento quindi del 20%. Nel 2015 la Grecia ha registrato un sensibile aumento degli arrivi: nel paese sono giunti oltre 211 000 migranti irregolari (compresi i circa 28 000 registrati dalle autorità locali ma non ancora confermati dai dati di Frontex). Nel maggio e giugno di quest'anno Frontex ha rilevato 53 624 attraversamenti irregolari, contro 137 000 a luglio e agosto, pari a un incremento quindi del 250%. Nei primi otto mesi del 2015 sono stati rilevati in Ungheria oltre 145 000 attraversamenti irregolari (compresi i circa 3 000 migranti irregolari registrati dalle autorità locali ma non ancora confermati dai dati di Frontex). Nel maggio e giugno di quest'anno sono stati rilevati 53 642 attraversamenti irregolari, contro 78 472 a luglio e agosto, pari a un incremento quindi del 150%. Una percentuale significativa del numero totale di migranti irregolari individuati in queste regioni era costituita da migranti di nazionalità che, stando ai dati Eurostat, godono di un alto tasso di riconoscimento nell'Unione.
- (13) Secondo dati Eurostat e EASO, tra gennaio e luglio 2015 i richiedenti protezione internazionale in Italia erano 39 183, contro 30 755 nello stesso periodo del 2014 (pari a un incremento del 27%). In Grecia è stato registrato un aumento analogo (30%) del numero delle domande, con 7 475 richiedenti. L'Ungheria ha registrato un'impennata nel primo semestre 2015 rispetto allo stesso periodo nel 2014: tra gennaio e luglio 2015 hanno presentato domanda di protezione internazionale 98 072 persone, contro 7 055 nello 2014, pari a un incremento quindi del 1290%.
- (14) Finora sono state intraprese molte azioni per sostenere l'Italia e la Grecia nel quadro della politica di migrazione e di asilo, tra cui sostanziali aiuti di emergenza e il sostegno operativo dell'EASO. L'Italia e la Grecia sono stati il secondo e il terzo maggiore beneficiario dei finanziamenti erogati nel periodo 2007-2013 dal programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" (SOLID) e hanno inoltre ricevuto notevoli finanziamenti di emergenza. L'Italia e la Grecia continueranno a essere i principali beneficiari del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) nel periodo 2014-2020. L'Ungheria ha ricevuto 25,5 milioni di EUR nel periodo 2007-2013 in fondi SOLID, anche aiuti di emergenza, e riceverà oltre 64 milioni di EUR per il periodo 2014-2020 nel quadro dell'AMIF e del Fondo sicurezza interna (frontiere). Sempre da questi fondi l'Ungheria ha già ricevuto sostanziali aiuti di emergenza nel 2014 e 2015.
- (15) A causa dell'instabilità e dei conflitti costanti nel vicinato diretto dell'Italia e della Grecia, e delle ripercussioni dei flussi migratori sull'Ungheria, i loro sistemi di asilo e migrazione continueranno a subire una pressione significativa e crescente, essendo buona parte dei migranti potenzialmente bisognosi di protezione internazionale. Ciò dimostra la fondamentale necessità di dare prova di solidarietà all'Italia, alla Grecia e all'Ungheria e di integrare le azioni intraprese finora a sostegno di tali paesi con misure temporanee nel settore dell'asilo e della migrazione.
- (16) È opportuno ricordare che la decisione che istituisce un meccanismo di ricollocazione temporanea ed eccezionale dall'Italia e dalla Grecia di persone in evidente bisogno di

protezione internazionale del [data] introduce l'obbligo in capo all'Italia e alla Grecia di fornire soluzioni strutturali per ovviare alle pressioni eccezionali sui loro sistemi di asilo e migrazione, istituendo un quadro strategico solido che permetta di far fronte alla situazione di crisi e intensifichi il processo di riforma in corso in questi settori. È opportuno che le tabelle di marcia che Italia e Grecia devono presentare a tal fine siano adattate onde tener conto della presente decisione. Analogamente, alla data dell'entrata in vigore della presente decisione l'Ungheria dovrebbe presentare alla Commissione una tabella di marcia che comprenda misure adeguate nei settori dell'asilo, della prima accoglienza e del rimpatrio dirette a migliorare le capacità, la qualità e l'efficacia dei suoi sistemi in questi settori, e misure che garantiscono l'adeguata attuazione della presente decisione allo scopo di consentirle di affrontare meglio, al termine del periodo di applicazione della presente decisione, il possibile aumento dell'afflusso di migranti nel suo territorio.

- (17) Tenendo presente che il Consiglio europeo ha concordato una serie di misure interconnesse, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di sospendere, se del caso e dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di esporre le proprie opinioni, l'applicazione della presente decisione per un periodo di tempo limitato qualora l'Italia, la Grecia o l'Ungheria non rispettino gli impegni assunti a tale riguardo.
- (18) Qualora uno Stato membro debba affrontare un'analogia situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro interessato, in base all'articolo 78, paragrafo 3, del trattato.
- (19) Tali misure possono comprendere, se del caso, la sospensione degli obblighi che la presente decisione impone a detto Stato membro. Il fatto che l'Ungheria non abbia presentato alcuna offerta ai sensi della decisione che istituisce un meccanismo di ricollocazione temporanea ed eccezionale dall'Italia e dalla Grecia di persone in evidente bisogno di protezione internazionale, adottata il [data] 2015, è tenuto in debita considerazione, pertanto non è necessario con la presente decisione sospendere ufficialmente la partecipazione dell'Ungheria a norma dell'articolo 9 della richiamata decisione.
- (20) A norma dell'articolo 78, paragrafo 3, del trattato, è opportuno che le misure previste a beneficio dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria siano di natura temporanea. Un periodo di 24 mesi è ragionevole per garantire che le misure previste dalla presente decisione abbiano un impatto reale ai fini del sostegno prestato a Italia, Grecia e Ungheria per gestire i forti flussi migratori nei loro territori.
- (21) Le misure relative alla ricollocazione dall'Italia, dalla Grecia e dall'Ungheria previste dalla presente decisione comportano una deroga temporanea alla norma prevista all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷, in base alla quale l'Italia, la Grecia e l'Ungheria sarebbero state altrimenti competenti per l'esame delle domande di protezione internazionale in

⁷

Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

applicazione dei criteri di cui al capo III di detto regolamento, nonché una deroga temporanea alle fasi procedurali, compresi i termini, di cui agli articoli 21, 22 e 29 del medesimo regolamento. Le altre disposizioni del regolamento (UE) n. 604/2013, comprese le modalità di esecuzione di cui al regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione e al regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione, restano di applicazione, incluse le disposizioni in essi contenute relative all'obbligo per gli Stati membri che eseguono il trasferimento di sostenere le spese necessarie per il trasferimento di un richiedente verso lo Stato membro di ricollocazione e alla cooperazione ai fini del trasferimento tra Stati membri, nonché alla trasmissione di informazioni attraverso la rete telematica DubliNet. La presente decisione comporta inoltre una deroga al consenso del richiedente protezione internazionale di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸.

- (22) Le misure di ricollocazione non dispensano gli Stati membri dall'applicare integralmente le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 604/2013, comprese quelle relative al ricongiungimento familiare, alla protezione speciale dei minori non accompagnati e alla clausola discrezionale per motivi umanitari.
- (23) Si è imposta una scelta quanto ai criteri da applicare per decidere quali e quanti richiedenti ricollocare dall'Italia, dalla Grecia e dall'Ungheria, senza pregiudicare le decisioni a livello nazionale relative alle domande di asilo. È contemplato un sistema chiaro e funzionale, basato su una soglia corrispondente al tasso medio a livello dell'Unione delle decisioni di riconoscimento della protezione internazionale prese in primo grado calcolato, in base agli ultimi dati Eurostat disponibili, sul numero totale a livello dell'Unione delle decisioni relative alle domande di protezione internazionale. Da un lato tale soglia dovrebbe garantire, nella massima misura possibile, che tutti i richiedenti in evidente bisogno di protezione internazionale possano godere pienamente e rapidamente dei diritti di protezione nello Stato membro di ricollocazione e, dall'altro, impedire, sempre nella massima misura possibile, che i richiedenti la cui domanda sarà verosimilmente respinta siano ricollocati in un altro Stato membro, prolungando indebitamente il loro soggiorno nell'Unione. Ai fini della presente decisione dovrebbe valere la soglia del 75% basata sugli ultimi dati trimestrali Eurostat aggiornati disponibili, relativi alle decisioni di primo grado.
- (24) Le misure temporanee sono destinate a alleviare la forte pressione sul sistema di asilo di Italia, Grecia e Ungheria, di cui provvedono in particolare a ricollocare un buon numero dei richiedenti in evidente bisogno di protezione internazionale arrivati nei loro territori dopo la data di applicazione della presente decisione. In base al numero complessivo di cittadini di paesi terzi entrati in modo irregolare in Italia, Grecia e Ungheria nel 2015 e al numero di persone in evidente bisogno di protezione internazionale, dovrebbero essere ricollocati dall'Italia, dalla Grecia e dall'Ungheria, in totale, 120 000 richiedenti in evidente bisogno di protezione internazionale. Questo numero corrisponde a circa il 62% del numero totale di cittadini di paesi terzi in evidente bisogno di protezione internazionale entrati irregolarmente in Italia e in Grecia nel luglio e agosto 2015 e in Ungheria in tutto il 2015. La misura di ricollocazione proposta con la presente decisione costituisce un'equa ripartizione degli

⁸ Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

oneri tra l'Italia, la Grecia e l'Ungheria, da un lato, e gli altri Stati membri, dall'altro, considerati i dati globali disponibili nel 2015 sull'attraversamento irregolare delle frontiere. Da un raffronto fra i dati di Italia, Grecia e Ungheria risulta opportuno ricollocare il 13% dei richiedenti dall'Italia, il 42% dalla Grecia e il 45% dall'Ungheria.

- (25) La ricollocazione dei richiedenti in evidente bisogno di protezione internazionale dovrebbe effettuarsi secondo la chiave di distribuzione di cui agli allegati I, II e III. La chiave di distribuzione proposta dovrebbe basarsi sui seguenti criteri: a) popolazione complessiva (40%); b) PIL (40%); c) media delle domande di asilo per milione di abitanti nel periodo 2010-2014⁹ (10% con un tetto massimo del 30% dell'effetto popolazione e PIL sulla chiave, onde evitare effetti sproporzionati sulla distribuzione globale); d) tasso di disoccupazione (10% con un tetto massimo del 30% dell'effetto popolazione e PIL sulla chiave, onde evitare effetti sproporzionati sulla distribuzione globale). La chiave di distribuzione di cui agli allegati I, II e III della presente decisione tiene conto del fatto che non dovranno contribuire ai fini della ricollocazione gli Stati membri dai quali saranno trasferiti richiedenti da ricollocare.
- (26) Lo Stato membro che, in circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati e compatibili con i valori fondamentali sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, notifichi alla Commissione la propria incapacità temporanea a partecipare, in tutto o in parte, alla ricollocazione dei richiedenti, per la durata di un anno dovrebbe invece contribuire al bilancio dell'Unione con un importo pari allo 0,002% del suo PIL che finanzi l'assistenza per gli sforzi sostenuti da tutti gli altri Stati membri nel far fronte alla situazione di crisi e alle conseguenze della sua mancata partecipazione alla ricollocazione. Nel caso di partecipazione parziale alla ricollocazione, l'importo dovrebbe ridursi in proporzione. L'importo andrebbe assegnato al Fondo Asilo, migrazione e integrazione come entrata con destinazione specifica.
- (27) È necessario assicurare un livello inalterato di solidarietà, in numero di persone da ricollocare, allo Stato membro che sia sottoposto a particolare pressione. Per questo è opportuno che la quota assegnata secondo la chiave di distribuzione allo Stato membro che abbia effettuato una notifica accettata dalla Commissione sia ridistribuita tra i rimanenti Stati membri.
- (28) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della ricollocazione nell'eventualità che uno o più Stati membri non partecipino alla ricollocazione di richiedenti, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹⁰.
- (29) È opportuno usare la procedura di esame per ridistribuire, tra i rimanenti Stati membri, le quote assegnate secondo la chiave di distribuzione allo o agli Stati membri che non partecipino, a causa dell'impatto sostanziale di questa ridistribuzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 182/2011.

⁹ Per la Croazia il periodo considerato è il 2013-2014.

¹⁰ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

- (30) Il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), istituito con regolamento (UE) n. 516/2014, sostiene le operazioni di ripartizione degli oneri concordate tra gli Stati membri ed è aperto ai nuovi sviluppi strategici del settore. L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 516/2014 prevede la possibilità che gli Stati membri attuino azioni connesse con il trasferimento di richiedenti protezione internazionale nell'ambito dei programmi nazionali, mentre l'articolo 18 del medesimo regolamento prevede la possibilità di una somma forfettaria di 6 000 EUR per il trasferimento di beneficiari di protezione internazionale provenienti da un altro Stato membro.

- (31) Al fine di attuare il principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità, e tenuto conto del fatto che la presente decisione costituisce un ulteriore sviluppo del settore, è opportuno garantire che gli Stati membri che ricollocano richiedenti in evidente bisogno di protezione internazionale dall'Italia, dalla Grecia o dall'Ungheria ai sensi della presente decisione ricevano una somma forfettaria per persona ricollocata identica alla somma forfettaria di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 516/2014 e attuata applicando le stesse procedure. Ciò comporta una deroga limitata e temporanea all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 516/2014 poiché la somma forfettaria dovrebbe essere versata in funzione dei richiedenti ricollocati anziché dei beneficiari di protezione internazionale. Una tale estensione temporanea dell'ambito dei destinatari potenziali della somma forfettaria sembra in effetti costituire parte integrante del meccanismo di emergenza istituito con la presente decisione. Inoltre, in relazione ai costi del trasferimento delle persone ricollocate ai sensi della presente decisione, è opportuno stabilire che Italia, Grecia e Ungheria ricevano una somma forfettaria di 500 EUR per ciascun ricollocato dal loro territorio. Gli Stati membri dovrebbero poter ricevere prefinanziamenti aggiuntivi, da versarsi nel 2016 a seguito della revisione dei programmi nazionali nel quadro del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, per realizzare le azioni previste dalla presente decisione.
- (32) È necessario garantire l'introduzione di una procedura di ricollocazione rapida e affiancare all'attuazione delle misure temporanee una stretta cooperazione amministrativa tra gli Stati membri e il sostegno operativo dell'EASO.
- (33) Durante tutta la procedura di ricollocazione fino all'effettivo trasferimento del richiedente, dovrebbero essere presi in considerazione la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico. Nel pieno rispetto dei diritti fondamentali del richiedente, ivi incluse le pertinenti norme in materia di protezione dei dati, qualora uno Stato membro abbia fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, ne informa gli altri Stati membri.
- (34) Nel decidere quali richiedenti in evidente bisogno di protezione internazionale ricollocare dall'Italia, dalla Grecia e dall'Ungheria, è opportuno dare priorità ai richiedenti vulnerabili ai sensi degli articoli 21 e 22 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹. Al riguardo dovrebbero prevalere le esigenze particolari dei richiedenti, compresa la salute. L'interesse superiore del minore dovrebbe essere sempre considerato preminente.
- (35) L'integrazione dei richiedenti con evidente bisogno di protezione internazionale nella società di accoglienza è la pietra angolare di un sistema europeo comune di asilo efficace. Pertanto, nel determinare lo Stato membro di ricollocazione si dovrebbe anche tenere conto delle qualifiche e delle caratteristiche specifiche dei richiedenti interessati, quali le competenze linguistiche e altre indicazioni individuali basate su dimostrati legami familiari, culturali o sociali che potrebbero facilitarne l'integrazione nello Stato membro di ricollocazione. Nel caso di richiedenti particolarmente vulnerabili, dovrebbe essere presa in considerazione la capacità dello Stato membro di ricollocazione di assicurare loro un sostegno adeguato e la necessità di garantire

¹¹ Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96).

un'equa distribuzione di tali richiedenti tra gli Stati membri. Nel debito rispetto del principio di non discriminazione, lo Stato membro di ricollocazione può indicare le sue preferenze riguardo ai richiedenti sulla scorta delle informazioni di cui sopra, e su questa base l'Italia, la Grecia e l'Ungheria, in consultazione con l'EASO e, se del caso, con i funzionari di collegamento, possono compilare elenchi di potenziali richiedenti identificati per la ricollocazione in tale Stato membro.

- (36) La nomina, da parte degli Stati membri, di funzionari di collegamento in Ungheria dovrebbe agevolare l'effettiva attuazione della procedura di ricollocazione, compresa l'adeguata identificazione dei richiedenti che potrebbero essere ricollocati, tenuto conto in particolare della loro vulnerabilità e delle loro qualifiche. Per quanto riguarda la nomina di funzionari di collegamento in Ungheria e lo svolgimento dei loro compiti, lo Stato membro di ricollocazione e l'Ungheria dovrebbero scambiarsi tutte le informazioni pertinenti e continuare a cooperare strettamente nel corso di tutta la procedura di ricollocazione.
- (37) Le garanzie giuridiche e procedurali previste dal regolamento (UE) n. 604/2013 restano applicabili ai richiedenti cui si riferisce la presente decisione. Inoltre i richiedenti dovrebbero essere informati della procedura di ricollocazione istituita con la presente decisione e della decisione di ricollocazione che costituisce una decisione di trasferimento ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 604/2013. Considerato che nel quadro della legislazione dell'UE il richiedente non ha il diritto di scegliere lo Stato membro competente per l'esame della sua domanda, è opportuno che abbia il diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione di ricollocazione, in conformità con il regolamento (UE) n. 604/2013, solo al fine di assicurare il rispetto dei suoi diritti fondamentali. In conformità dell'articolo 27 di detto regolamento, gli Stati membri possono prevedere nel proprio diritto nazionale che il ricorso avverso la decisione di trasferimento non sospenda automaticamente il trasferimento del richiedente, ma che all'interessato sia offerta la possibilità di chiedere di sospendere l'esecuzione della decisione di trasferimento in attesa dell'esito del ricorso.
- (38) Prima e dopo il trasferimento nello Stato membro di ricollocazione, il richiedente dovrebbe godere dei diritti e delle garanzie stabiliti nella direttiva 2003/9/CE del Consiglio¹² e nella direttiva 2005/85/CE del Consiglio¹³, e, a decorrere dal 20 luglio 2015, nella direttiva 2013/33/UE e nella direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴, anche in relazione alle sue particolari esigenze procedurali e di accoglienza. Inoltre, nei confronti dei richiedenti contemplati dalla presente decisione rimangono applicabili il regolamento (CE) n. 2725/2000 del

¹² Direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (GU L 31 del 6.2.2003, pag.18).

¹³ Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1º dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326 del 13.12.2005, pag.13).

¹⁴ Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).

Consiglio¹⁵ e, a decorrere dal 20 luglio 2015, il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶.

- (39) È opportuno adottare misure per evitare i movimenti secondari dei ricollocati dallo Stato membro di ricollocazione verso altri Stati membri che potrebbero ostacolare l'efficace applicazione della presente decisione. In particolare il richiedente dovrebbe essere informato delle conseguenze dei movimenti irregolari successivi all'interno degli Stati membri e del fatto che, se lo Stato membro di ricollocazione gli riconosce la protezione internazionale, in linea di principio è legittimato solo ai diritti collegati alla protezione internazionale in tale Stato membro.
- (40) Inoltre, conformemente agli obiettivi stabiliti dalla direttiva 2013/33/UE del Consiglio, l'armonizzazione delle condizioni di accoglienza tra gli Stati membri dovrebbe contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale dovuti alla diversità delle condizioni di accoglienza. Per raggiungere lo stesso obiettivo, gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di imporre l'obbligo di presentarsi alle autorità, come pure la possibilità di assicurare ai richiedenti protezione internazionale condizioni materiali di accoglienza che includano alloggio, vitto e vestiario solo in natura nonché, se del caso, di far sì che i richiedenti siano trasferiti direttamente nello Stato membro di ricollocazione. Analogamente, durante il periodo di esame della domanda di protezione internazionale, come previsto dall'acquis di Schengen e da quello in materia di asilo, salvo per gravi motivi umanitari gli Stati membri non dovrebbero fornire documenti di viaggio nazionali ai richiedenti né dar loro altri incentivi, ad esempio di natura finanziaria, che potrebbero facilitarne i movimenti irregolari verso altri Stati membri. In caso di movimenti irregolari verso altri Stati membri, i richiedenti dovrebbero essere rinviati nello Stato membro di ricollocazione in applicazione delle norme del regolamento (UE) n. 604/2013.
- (41) Per evitare movimenti secondari dei beneficiari di protezione internazionale, gli Stati membri dovrebbero inoltre informare i beneficiari delle condizioni alle quali possono entrare e soggiornare legalmente in un altro Stato membro, e potrebbero imporre l'obbligo di presentarsi alle autorità. A norma della direttiva 2008/115/CE, gli Stati membri dovrebbero esigere che i beneficiari di protezione internazionale che soggiornano irregolarmente nei loro territori tornino immediatamente negli Stati membri di ricollocazione. Nel caso in cui la persona rifiuti il rimpatrio volontario, si dovrebbe eseguire il rimpatrio nello Stato membro di ricollocazione.
- (42) Inoltre, se previsto dal diritto nazionale, in caso di rimpatrio forzato nello Stato membro di ricollocazione, lo Stato membro che ha eseguito il rimpatrio può decidere di disporre un divieto di ingresso nel territorio nazionale che impedisca al beneficiario,

¹⁵ Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1).

¹⁶ Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.06.2013, pag. 1).

per un certo periodo di tempo, di rientrare nel territorio di quel determinato Stato membro.

- (43) Poiché mira ad affrontare una situazione di emergenza e a sostenere l'Italia e la Grecia nel rafforzamento dei rispettivi sistemi di asilo, la presente decisione dovrebbe consentire loro di concludere, con l'assistenza della Commissione europea, intese bilaterali con l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera sulla ricollocazione delle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente decisione. Tali intese dovrebbero altresì debitamente rispecchiare gli elementi essenziali della presente decisione, in particolare quelli relativi alla procedura di ricollocazione e ai diritti e obblighi dei richiedenti, nonché quelli relativi al regolamento n. 604/2013.
- (44) Il sostegno specifico fornito a Italia, Grecia e Ungheria attraverso il meccanismo di ricollocazione dovrebbe essere integrato da misure supplementari, sin dall'arrivo dei cittadini di paesi terzi nel territorio di Italia, Grecia e Ungheria fino al completamento di tutte le procedure applicabili, coordinate dall'EASO e da altre agenzie competenti come Frontex che coordina il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di rimanere sul territorio, conformemente alle disposizioni della direttiva 2008/115/CE.
- (45) Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato dell'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (46) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti nella Carta.
- (47) [A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.]

OPPURE

- (48) [A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.]

OPPURE

- (49) [A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.]

- (50) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (con lettera del ...) l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.]

OPPURE

- (51) [A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (con lettera del ...) il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
- (52) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.]
- (53) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (54) Vista l'urgenza della situazione, la presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Oggetto

La presente decisione istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria, al fine di aiutare tali Stati membri a affrontare meglio una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel loro territorio.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

- (a) "domanda di protezione internazionale": la domanda di protezione internazionale quale definita all'articolo 2, lettera h), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷;

¹⁷ Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione

- (b) "richiedente": il cittadino di paese terzo o l'apolide che abbia manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale, sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;
- (c) "protezione internazionale": lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria quale definito all'articolo 2, lettere e) e g), della direttiva 2011/95/UE;
- (d) "familiari": i familiari quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- (e) "ricollocazione": il trasferimento del richiedente dal territorio dello Stato membro che i criteri di cui al capo III del regolamento (UE) n. 604/2013 designano come competente per l'esame della domanda di protezione internazionale, verso il territorio dello Stato membro di ricollocazione;
- (f) "Stato membro di ricollocazione": lo Stato membro che, ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013, diventa competente per l'esame della domanda di protezione internazionale di un richiedente a seguito della ricollocazione di quest'ultimo nel suo territorio.

Articolo 3
Campo di applicazione

1. Sono soggetti a ricollocazione solo i richiedenti che hanno presentato domanda di protezione internazionale in Italia, in Grecia o in Ungheria e per i quali tali Stati sarebbero stati altrimenti competenti conformemente ai criteri di determinazione dello Stato membro competente stabiliti al capo III del regolamento (UE) n. 604/2013.
2. Sono soggetti a ricollocazione ai sensi della presente decisione solo i richiedenti appartenenti a nazionalità per le quali la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale, in base agli ultimi dati medi trimestrali Eurostat aggiornati disponibili per tutta l'UE, è pari o superiore al 75% delle decisioni sulle domande di protezione internazionale prese in primo grado secondo le procedure di cui al capo III della direttiva 2013/32/UE¹⁸. Nel caso degli apolidi vale il paese di precedente residenza abituale. Si prendono in considerazione gli aggiornamenti trimestrali solo per i richiedenti che non sono già stati identificati come tali e che potrebbero essere ricollocati in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3.

Articolo 4
Ricollocazione dei richiedenti negli Stati membri

3. I richiedenti sono ricollocati come segue:

internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).

¹⁸ Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).

- (a) dall'Italia sono ricollocati nel territorio degli altri Stati membri 15 600 richiedenti, come stabilito all'allegato I;
 - (b) dalla Grecia sono ricollocati nel territorio degli altri Stati membri 50 400 richiedenti, come stabilito all'allegato II;
 - (c) dall'Ungheria sono ricollocati nel territorio degli altri Stati membri 54 000 richiedenti, come stabilito all'allegato III.
4. Uno Stato membro può, in circostanze eccezionali entro un mese dall'entrata in vigore della presente decisione, notificare alla Commissione la propria incapacità temporanea a partecipare, in tutto o in parte, alla ricollocazione dei richiedenti dallo Stato membro beneficiario della ricollocazione, purché sussistano motivi debitamente giustificati e compatibili con i valori fondamentali sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea. La Commissione valuta i motivi addotti e indirizza una decisione allo Stato membro in questione. Ove la Commissione ritenga che la notifica sia debitamente giustificata, per la durata di un anno lo Stato membro è dispensato dall'obbligo di partecipare alla ricollocazione dei richiedenti a norma della presente decisione e contribuisce invece al bilancio dell'Unione con un importo pari allo 0,002% del suo PIL; in caso di partecipazione parziale alla ricollocazione, tale importo è ridotto in proporzione. Siffatto contributo serve a finanziare l'assistenza per gli sforzi sostenuti da tutti gli altri Stati membri nel far fronte alla situazione di crisi e alle conseguenze della mancata partecipazione di detto Stato membro alla ricollocazione, conformemente al regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio¹⁹. Esso costituisce un'entrata con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002²⁰.
5. La Commissione adotta un atto di esecuzione per ridistribuire, tra i rimanenti Stati membri, la quota assegnata secondo la chiave di distribuzione allo Stato membro che abbia effettuato una notifica accettata dalla Commissione a norma del paragrafo 2, in linea con la chiave di distribuzione di cui agli allegati I, II e III. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 5
Procedura di ricollocazione

6. Ai fini della cooperazione amministrativa necessaria per l'attuazione della presente decisione, ciascuno Stato membro designa un punto di contatto nazionale e ne trasmette l'indirizzo agli altri Stati membri e all'EASO. Gli Stati membri, in collegamento con l'EASO e altre agenzie competenti, adottano ogni misura idonea a

¹⁹ GUL 150 del 20.5.2014, pag. 168.

²⁰ GUL 298 del 26.10.2012, pag. 1.

instaurare una cooperazione diretta e uno scambio di informazioni tra le autorità competenti, anche circa i motivi di cui al paragrafo 7.

7. Gli Stati membri, a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi, indicano il numero di richiedenti che sono in grado di ricollocare rapidamente nel loro territorio e qualsiasi altra informazione pertinente.
8. Basandosi su queste informazioni l'Italia, la Grecia e l'Ungheria, con l'assistenza dell'EASO e, se del caso, dei funzionari di collegamento degli Stati membri di cui al paragrafo 8, identificano i singoli richiedenti che potrebbero essere ricollocati negli altri Stati membri e presentano quanto prima tutte le informazioni pertinenti ai punti di contatto di quegli Stati membri. A tal fine è data priorità ai richiedenti vulnerabili ai sensi degli articoli 21 e 22 della direttiva 2013/33/UE.
9. A seguito dell'approvazione dello Stato Membro di ricollocazione, l'Italia, la Grecia e l'Ungheria prendono con la massima tempestività una decisione per ciascun richiedente identificato, che ne dispone la ricollocazione in uno specifico Stato membro di ricollocazione, in consultazione con l'EASO, e ne informano il richiedente a norma dell'articolo 6, paragrafo 4. Lo Stato membro di ricollocazione può decidere di non approvare la ricollocazione di un richiedente solo in presenza di fondati motivi, di cui al paragrafo 7.
10. I richiedenti a cui devono essere rilevate le impronte digitali in applicazione dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 603/2013 possono essere proposti per la ricollocazione solo previo rilevamento delle impronte digitali e relativa trasmissione al sistema centrale di Eurodac, in applicazione di detto regolamento.
11. Il trasferimento del richiedente verso il territorio dello Stato membro di ricollocazione è effettuato quanto prima dopo la data di notifica della decisione di ricollocazione all'interessato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4. L'Italia, la Grecia e l'Ungheria trasmettono allo Stato membro di ricollocazione la data e l'ora del trasferimento e qualsiasi altra informazione pertinente.
12. Gli Stati membri conservano il diritto di rifiutare la ricollocazione del richiedente solo qualora sussistano fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, ovvero in presenza di seri motivi per applicare le disposizioni in materia di esclusione stabilite agli articoli 12 e 17 della direttiva 2011/95/UE.
13. Ai fini dell'attuazione di tutti gli aspetti della procedura di ricollocazione descritta nel presente articolo, gli Stati membri possono decidere di nominare funzionari di collegamento in Italia, Grecia e Ungheria, previo scambio di tutte le informazioni pertinenti.
14. In linea con l'acquis dell'UE, gli Stati membri attuano pienamente i rispettivi obblighi.
15. Pertanto Italia, Grecia e Ungheria garantiranno l'identificazione, la registrazione e il rilevamento delle impronte digitali per la procedura di ricollocazione, e saranno approntate le strutture necessarie. I richiedenti che eludono la procedura di ricollocazione sono esclusi dalla ricollocazione.

16. La procedura di ricollocazione di cui al presente articolo è completata il più rapidamente possibile e comunque entro due mesi dal momento in cui lo Stato membro di ricollocazione ha fornito le indicazioni di cui al paragrafo 2, salvo che l'approvazione da parte dello Stato membro di ricollocazione di cui al paragrafo 4 avvenga meno di due settimane prima della scadenza di tale periodo di due mesi. In tal caso il termine per il completamento della procedura di ricollocazione può essere prorogato per un periodo non superiore a due settimane. Inoltre tale termine può essere prorogato per un ulteriore periodo di quattro settimane, come opportuno, ove l'Italia, la Grecia o l'Ungheria motivino la presenza di ostacoli pratici oggettivi che impediscono che il trasferimento abbia luogo
17. Qualora la procedura di ricollocazione non sia completata entro il termine suddetto e a meno che l'Italia, la Grecia o l'Ungheria concordino con lo Stato membro di ricollocazione una proroga ragionevole del termine, l'Italia, la Grecia e l'Ungheria restano competenti per l'esame della domanda di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) n. 604/2013.
18. In seguito alla ricollocazione del richiedente, lo Stato membro di ricollocazione ne rileva le impronte digitali e le trasmette al sistema centrale di Eurodac in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 603/2013 e aggiorna le serie di dati in conformità dell'articolo 10 e, se del caso, dell'articolo 18 di detto regolamento.

Articolo 6

Diritti e obblighi dei richiedenti protezione internazionale contemplati dalla presente decisione

19. Nell'attuare la presente decisione gli Stati membri considerano in primo luogo l'interesse superiore del minore.
20. Gli Stati membri provvedono affinché i familiari che rientrano nel campo di applicazione della presente decisione siano ricollocati nel territorio dello stesso Stato membro.
21. Prima di prendere una decisione di ricollocazione, l'Italia, la Grecia e l'Ungheria informano il richiedente, in una lingua a lui comprensibile o che ragionevolmente si suppone lo sia, della procedura di ricollocazione descritta nella presente decisione.
22. Una volta presa la decisione di ricollocazione e prima dell'effettiva ricollocazione, l'Italia, la Grecia e l'Ungheria informano l'interessato per iscritto della decisione di ricollocarlo. Tale decisione specifica lo Stato membro di ricollocazione.
23. Il richiedente o beneficiario di protezione internazionale che entri nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di ricollocazione senza che sussistano le condizioni di soggiorno nell'altro Stato membro è tenuto a tornare immediatamente indietro e lo Stato membro di ricollocazione riprende in carico l'interessato.

Articolo 7

Sostegno operativo per Italia, Grecia e Ungheria

24. Per aiutare l'Italia, la Grecia e l'Ungheria ad affrontare meglio la pressione eccezionale sui rispettivi sistemi di asilo e migrazione causata dall'attuale aumento della pressione migratoria alle loro frontiere esterne, gli Stati membri incrementano il sostegno operativo in cooperazione con l'Italia, la Grecia e l'Ungheria nel settore della protezione internazionale attraverso le pertinenti attività coordinate dall'EASO, da Frontex e altre agenzie competenti, fornendo in particolare, ove opportuno, esperti nazionali per le seguenti attività di sostegno:
- (d) screening dei cittadini di paesi terzi che arrivano in Italia, in Grecia e in Ungheria, compresi l'identificazione precisa, il rilevamento delle impronte digitali e la registrazione, nonché, se del caso, la registrazione delle domande di protezione internazionale e, su richiesta di Italia, Grecia, e Ungheria, il relativo trattamento iniziale;
 - (e) informazione dei richiedenti o potenziali richiedenti suscettibili di ricollocazione ai sensi della presente decisione e predisposizione dell'assistenza specifica di cui possono avere bisogno;
 - (f) preparazione e organizzazione di operazioni di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno chiesto protezione internazionale o il cui diritto di rimanere sul territorio è cessato.

25. Oltre al sostegno fornito a norma del paragrafo 1 e per facilitare l'attuazione di tutte le fasi della procedura di ricollocazione, all'Italia, alla Grecia e all'Ungheria viene fornito, come opportuno, sostegno specifico attraverso le pertinenti attività coordinate dall'EASO, da Frontex e altre agenzie competenti.

Articolo 8
Misure complementari a carico di Italia, Grecia e Ungheria

26. L'Italia e la Grecia, considerati gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della decisione [YZY/2015], del [data] 2015, che istituisce un meccanismo di ricollocazione temporanea ed eccezionale dall'Italia e dalla Grecia di persone in evidente bisogno di protezione internazionale, notificano entro [un mese dall'entrata in vigore della presente decisione] una tabella di marcia aggiornata che tenga conto della necessità di garantire l'adeguata attuazione della presente decisione.
27. Alla data dell'entrata in vigore della presente decisione, l'Ungheria presenta alla Commissione una tabella di marcia che comprenda misure adeguate nei settori dell'asilo, della prima accoglienza e del rimpatrio dirette a migliorare le capacità, la qualità e l'efficacia dei suoi sistemi in questi settori, e misure che garantiscono l'adeguata attuazione della presente decisione. L'Ungheria attua pienamente la tabella di marcia.
28. Qualora l'Italia, la Grecia o l'Ungheria non rispettino gli obblighi di cui al paragrafo 1 o 2, la Commissione può decidere, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità esporre le proprie opinioni, di sospendere l'applicazione della presente decisione nei confronti di detto Stato membro per un periodo massimo di tre mesi. La Commissione può decidere di prorogare la sospensione una volta sola per un ulteriore periodo di massimo tre mesi. Detta sospensione non incide sui trasferimenti

di richiedenti che sono pendenti a seguito dell'approvazione dello Stato membro di ricollocazione a norma dell'articolo 5, paragrafo 4.

Articolo 9
Ulteriori situazioni di emergenza

Nel caso di una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi in uno Stato membro, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro interessato, ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, del trattato. Tali misure possono comprendere, se del caso, la sospensione della partecipazione di detto Stato membro alla ricollocazione quale prevista dalla presente decisione, nonché eventuali misure di compensazione per l'Italia, la Grecia e l'Ungheria.

Articolo 10
Sostegno finanziario

29. Per ciascuna persona ricollocata a norma della presente decisione
 - (g) lo Stato membro di ricollocazione riceve la somma forfettaria di 6 000 EUR;
 - (h) l'Italia, la Grecia e l'Ungheria ricevono la somma forfettaria di 500 EUR.
30. Tale sostegno finanziario è attuato applicando le procedure di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 516/2014. In deroga alle modalità di prefinanziamento di cui al regolamento (UE) n. 514/2014, gli Stati membri ricevono nel 2016 un importo a titolo di prefinanziamento pari al 50% del totale della loro assegnazione a norma della presente decisione.

Articolo 11
Cooperazione con gli Stati associati

Con l'assistenza della Commissione, possono essere concluse intese bilaterali tra, rispettivamente, Italia, Grecia e Ungheria e Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera per la ricollocazione dei richiedenti dal territorio dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria nel territorio di quegli altri Stati. Tali intese tengono debitamente conto degli elementi essenziali della presente decisione, in particolare quelli relativi alla procedura di ricollocazione e ai diritti e obblighi dei richiedenti.

Articolo 12
Relazioni

In base alle informazioni fornite dagli Stati membri e dalle agenzie competenti, ogni sei mesi la Commissione riferisce al Consiglio sull'attuazione della presente decisione.

La Commissione riferisce al Consiglio ogni sei mesi anche in merito all'attuazione delle tabelle di marcia di cui all'articolo 8, sulla base delle informazioni fornite dall'Italia, dalla Grecia e dall'Ungheria.

Articolo 13

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 44 del regolamento (UE) n. 604/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione²¹.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 14

Entrata in vigore

31. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
32. Essa si applica fino al [24 mesi a decorrere dall'entrata in vigore].
33. Essa si applica alle persone che arrivano nel territorio dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria a decorrere dal [*data esatta di entrata in vigore*] fino al [*data esatta di entrata in vigore + 24 mesi*] e ai richiedenti giunti nel territorio di tali Stati membri a decorrere dal [*un mese prima dell'entrata in vigore della presente decisione*].

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

²¹

GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.